SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Triasporin"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1998)........................ Pag. 46

Comunicato relativo al decreto 23 marzo 1998 del Ministro delle finanze concernente: «Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni Svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 1996-1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1998)...... Pag. 46

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98/L

Testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

98A3857

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1998, n. **156.**

Proroga di termini in materia di acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decreto-legge, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Acque di balneazione

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0208

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 22 maggio 1998.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1998-2001, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 della *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate», emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione — da avviare e sviluppare con carattere di contestualità — ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste in particolare le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *A)*, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure di disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle politiche agricole, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale;

Visto l'art. 7, comma 12, del decreto legislativo n. 195/1995 che recita «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi»;

Viste le nuove disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, ed in particolare dall'art. 8, comma 1, lettera *b)* e *c)*, come modificato dall'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che prevede, nella prima applicazione del decreto legislativo stesso, l'ammissione «alla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali che ... abbiano una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo ... ». «Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati ... dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore.» «Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire ... idonea documentazione»;

Visto che i predetti criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali — anche se costituite secondo le richiamate norme in aggregazioni associative — legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, del decreto legislativo n. 195/1995;

Viste le note con le quali il Ministero dell'interno, il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero delle politiche agricole, hanno trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati più recenti relativi alle deleghe per i contributi sindacali con riguardo alle organizzazioni sindacali ed alle relative nuove aggregazioni, verificate ai sensi della richiamata normativa, esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Tenuto conto delle ulteriori note con le quali le predette amministrazioni, ognuna con riferimento alle organizzazioni sindacali relative al proprio personale, hanno comunicato al Dipartimento della funzione pubblica che le nuove aggregazioni costituite nel 1997 posseggono le condizioni richieste dalla normativa in precedenza richiamata per imputare a tali nuovi soggetti sindacali le deleghe che in precedenza erano attribuite alle singole organizzazioni sindacali che le hanno costituite;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le aree, ... 1) Funzione pubblica ... fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1998-2001, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato:

A) *Polizia di Stato*:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia);

2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia);

3) S.I.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia);

4) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia);

5) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia LISIPO-SODIPO);

6) Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale-USP).

B) *Corpo della Polizia penitenziaria*:

1) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria);

2) CISL/Polizia penitenziaria;

3) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria);

4) CGIL/Polizia penitenziaria;

5) UIL/Polizia penitenziaria;

6) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria);

7) Coordinamento sindacale «Si.A.L.Pe. - S.A.G».

C) *Corpo forestale dello Stato:*

1) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale);

2) CISL/Corpo forestale dello Stato;

3) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato);

4) UIL/Corpo forestale dello Stato;

5) CGIL/Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1998

Il Ministro: BASSANINI

98A4364

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 1998.

Modificazione alla competenza territoriale sulla provincia di Avellino e attribuzione della stessa ai fini e per gli effetti dell'applicazione delle disposizioni legislative in materia doganale, alla direzione della circoscrizione doganale di Salerno e, ai fini e per gli effetti dell'applicazione delle imposte sulla produzione e sui consumi, all'ufficio tecnico di finanza di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, che stabilisce, tra l'altro, l'estensione territoriale delle circoscrizioni doganali e la competenza territoriale degli uffici tecnici di finanza;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modifiche, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerata la necessità e l'opportunità di rivedere parzialmente l'attuale assegnazione delle competenze territoriali agli uffici dirigenziali alla luce dell'evoluzione della produzione e dei traffici, come risulta dai dati ufficiali in possesso dell'amministrazione;

Ritenuto di dover accogliere le reiterate istanze prospettate dalle associazioni industriali delle province di Avellino e di Salerno relative alla migliore agibilità, per la provincia di Avellino, dei rapporti mercantili presso il porto di Salerno, esigenze fatte proprie dalla VI commissione della Camera dei deputati la quale, con risoluzione del 17 dicembre 1997, ha impegnato il Governo «ad attivarsi affinché venga disposto l'accorpamento alla competenza di Salerno delle funzioni doganali attualmente esercitate a Napoli»;

Sentita la direzione compartimentale competente;

Decreta:

Art. 1.

1. La competenza territoriale sulla provincia di Avellino viene attribuita, ai fini e per gli effetti dell'applicazione delle disposizioni legislative in materia doganale, alla direzione della circoscrizione doganale di Salerno e, ai fini e per gli effetti dell'applicazione delle imposte sulla produzione e sui consumi, all'ufficio tecnico di finanza di Salerno.

2. In corrispondenza di quanto disposto dal comma precedente, sono modificate le tabelle di cui agli allegati 3 e 6 al decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A4333

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 maggio 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 maggio 1998 è pari a 43.511 miliardi;

Decreta:

Per il 29 maggio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 maggio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A4367

DECRETO 21 maggio 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 maggio 1998 è pari a 43.511 miliardi;

Decreta:

Per il 29 maggio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con durata residua di trecentocinquanta giorni e con scadenza il 14 maggio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 maggio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A4368

DECRETO 21 maggio 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni, prima tranche, relativi all'emissione del 15 maggio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 7 maggio 1998 che hanno disposto per il 15 maggio 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni (prima tranche), senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 maggio 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,75 per i B.O.T. a novantuno giorni e a L. 95,63 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 118.437.869.000 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 14 agosto 1998; quale gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 196.553.619.000 per la prima tranche dei titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 maggio 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,40 per i B.O.T. a novantuno giorni e a L. 94,30 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A4369

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 11 maggio 1998.

Rettifica al decreto dirigenziale 24 maggio 1997 concernente la modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1997 con il quale è stato sostituito il testo del disciplinare di produzione sopra indicato;

Visti in particolare l'art. 5, ultimo comma, del disciplinare annesso al citato decreto ministeriale 24 maggio 1997 che prevede, tra l'altro, la data dell'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» tipologia «Vinsanto riserva» e l'art. 7, primo comma, del medesimo disciplinare che pone divieto di aggiungere la qualificazione riserva alla denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale», nella designazione e presentazione dei relativi vini;

Considerato che il divieto sopra indicato risulta essere esteso, erroneamente, anche alla tipologia «Vinsanto riserva» dei vini a denominazione di origine controllata in argomento;

Ritenuto pertanto necessario dover procedere alla parziale rettifica del predetto primo comma dell'art. 7 del citato disciplinare di produzione mediante eliminazione del divieto dell'uso della qualificazione «riserva» operante anche nei confronti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» tipologia «Vinsanto riserva»;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 24 maggio 1997, recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» è sostituito per intero dal testo di seguito riportato:

Alla denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva» e similari. L'uso della qualificazione «riserva» è consentito esclusivamente per il vino a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» tipologia Vinsanto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A4334

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 maggio 1998.

Elenco dei centri di taratura convenzionati con gli istituti metrologici primari.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO
DIVISIONE V - UFFICIO CENTRALE METRICO

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, che istituisce il Sistema nazionale di taratura e, in particolare l'art. 4, comma 2;

Visto l'elenco dei centri di taratura convenzionati con gli istituti metrologici primari, trasmesso dagli stessi istituti con nota 14 gennaio 1998 ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che occorre provvedere a tale pubblicazione;

Visto il parere reso dal Comitato centrale metrico nella riunione del 14 gennaio 1998;

Vista l'intesa espressa dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la nota n. 2782 del 15 aprile 1998;

Decreta:

Articolo unico

1. I centri di taratura contemplati dall'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273, sono riportati nell'elenco dell'allegato I.

2. Nell'elenco di cui al comma precedente i centri di taratura sono ordinati secondo il numero ad essi attribuito dal SIT - Servizio di taratura in Italia, attraverso il quale gli stessi centri sono convenzionati con gli istituti metrologici primari contemplati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 273/1991.

3. Nell'allegato II i centri di taratura sono ripartiti in più sezioni distinte secondo l'istituto metrologico primario con cui è sottoscritta la convenzione, e le grandezze per le quali la convenzione è operante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1998

Il direttore della divisione: BIANZINO

ALLEGATO I

SNT - SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA

CENTRI DI TARATURA DEL SIT - SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
(situazione aggiornata al 13 Gennaio 1998)

Centro	Ente di appartenenza	
02	SICI s.r.l. Via Ceppo, 10	22055 MERATE (LC)
04	TECSE FIAR Technical Services S.p.A. - Gruppo FIAR Via G.B. Grassi, 93	20157 MILANO
05	HEWLETT PACKARD ITALIANA Via G. di Vittorio, 9	20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI)
06	ALENIA DIFESA - Divisione Otobreda - Unità OTO MELARA Via Valdilocchi, 15	19100 LA SPEZIA
08	PMM COSTRUZIONI ELETTRONICHE s.r.l. Regione Carenda di Rapalline, 24	17030 CAMPOCHIESA - ALBENGA (SV)
09	ALPIGNANO LAMPS s.r.l. Strada Statale 24 km. 16,2	10091 ALPIGNANO (TO)
10	ENEA INN TEC DIN - Dipartimento Innovazione Via Anguillarese, 301	00060 ROMA
11	GEFRAN SENSORI s.r.l. Via Cave, 11	25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)
12	LTF SUD S.p.A. Via Termini di Alatri, 15	03100 FROSINONE
14	ALENIA DIFESA - Divisione Sistemi Radar Stabilimento di Fusaro, Via Fusaro, 187	80070 BACOLI (NA)
15	VITROCISET S.p.A. Via Salaria, 1027	00138 ROMA
17	T.M.T. s.n.c. Via San Fransesco d'Assisi, 8	10040 RIVALTA (TO)
18	POLI S.p.A. Via Oberdan, 5	13019 VARALLO SESIA (VC)
19	AVIATRONIK Via Lario, 1	21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
20	ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Rossini, 2	47041 BELLARIA (RN)
21	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' Via Quintiliano, 43	20138 MILANO
22	LITTON ITALIA Via Pontina km. 27,800	00040 POMEZIA (RM)
23	NUOVO PIGNONE S.p.A. Via Felice Matteucci, 2	50127 FIRENZE

Centro	Ente di appartenenza	
24	EMIT-LAS Piazzale Cantore, 10	20123 MILANO
25	ETTORE CELLA S.p.A. Viale De Gasperi, 48	20010 S.MARTINO DI BAREGGIO (MI)
29	ENEA Istituto per la Radioprotezione - Centro Ricerca Montecuccolino Via dei Colli, 16	40136 BOLOGNA
30	ISMES S.p.A. Via Pastrengo, 9	24068 SERIATE (BG)
31	ELETTRONICA ASTER S.p.A. Via Longoni, 102B	20030 BARLASSINA (MI)
34	CESARE GALDABINI S.p.A. Via Papa Giovanni XXIII, 183	21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
35	ANSALDO ENERGIA S.p.A. Piazza Monumento, 12	20025 LEGNANO (MI)
36	ALENIA DIFESA - Unità Officine Galileo Via Albert Einstein, 35	50013 CAMPI BISENZIO (FI)
37	ENEL S.p.A. - Unità Misure e Laboratorio di Milano Piazzale Milano, 2	29100 PIACENZA
39	ANSALDO ENERGIA S.p.A. - Area Genova Via Lorenzi, 8	16151 GENOVA
40	ALENIA AEROSPAZIO S.p.A. Via Pile, 60	67100 L'AQUILA
41	S.M. s.r.l. Via San Benigno, 25	10040 LOMBARDORE (TO)
42	NEMKO ALF LAB s.r.l. Via Trento e Trieste, 116	20046 BIASSONO (MI)
44	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI a r.l. Via S. Ferrari, 16	41011 CAMPOGALLIANO (MO)
45	ALENIA AEROSPAZIO S.p.A. - Stabilimento di Torino Corso Marche, 41	10146 TORINO
46	FLUKE ITALIA s.r.l. Viale delle Industrie, 11	20090 VIMODRONE (MI)
49	OERLIKON CONTRAVES S.p.A. Via Affile, 102	00131 ROMA

Centro	Ente di appartenenza	
50	ENEL S.p.A. - Divisione Produzione S.S. Valnerina, km 5	05037 PAPIGNO (TR)
51	M G S.p.A. Via Franchi, 154	25045 CASTEGNATO (BS)
52	CERMET Soc. Cons. a r.l. Via Aldo Moro, 20-26	40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)
53	ANSALDO TRASPORTI S.p.A. Via Volvera, 50	10045 PIOSSASCO (TO)
54	IEC Industrial Engineering Consultants s.r.l. Via Botticelli, 151	10154 TORINO
55	METTLER-TOLEDO S.p.A. Via Vialba, 42	20026 NOVATE MILANESE (MI)
56	CESVIT Centro Taratura e Certificazione Viale della Repubblica 269-273, 235	50047 PRATO
57	CESI Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Via Rubattino, 54	20134 MILANO
58	COMPUPRINT S.p.A. Via Martiri d'Italia, 3	10014 CALUSO (TO)
59	BLM s.a.s. Viale Marconi, 63	20095 CUSANO (MI)
60	LTTS s.r.l. Via Emiliani, 25	20025 LEGNANO (MI)
61	VITROCISET S.p.A. 3a Strada MAcchiareddu	09032 CAGLIARI
62	MODULO UNO s.r.l. Via Cuorgnè, 21	10156 TORINO
64	G.F. Sistemi Avionici Strada Privata Aeroporto	10072 CASELLE (TO)
65	COMECER s.r.l. Via Emilia Ponente, 390	48014 CASTEL BOLOGNESE (RA)
66	DEA S.p.A. Strada del Portone, 113	10095 GRUGLIASCO (TO)
67	LTF S.p.A. Strada Statale Soncinese, 52	24051 ANTEGNATE (BG)
68	L.C.E. Laboratorio di Certificazione Elettronica s.n.c. Piazza Giovanni Falcone, 9	20090 OPERA (MI)

Centro	Ente di appartenenza	
69	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE (A.R.P.A.) Via Lago S. Michele, 11	10015 IVREA (TO)
70	ELSI s.r.l. Via Milano, 11	20020 LAINATE (MI)
71	SPECTRIS Via Trebbia, 1	20090 OPERA (MI)
72	C.S.E.L.T. Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. Via Reiss Romoli, 274	10148 TORINO
73	B-TICINO S.p.A. Viale L. Borri, 231	21100 VARESE
74	CINQUEPASCAL s.r.l. Via Carpaccio, 35	20100 TREZZANO S/NAVIGLIO (MI)
76	ENEL Direzione Produzione e Trasmissione Servizio Misure e Prove Via Botticelli, 139	10154 TORINO
77	ENEL Società per Azioni Centrale Nucleotermoelettrica di Caorso	29012 CAORSO (PC)
78	ENDRESS+HAUSER Italia S.p.A. Via A. Grandi, 2/a	20063 CERNUSCO s/NAVIGLIO (MI)
79	TAMBURINI & C. s.n.c. Via E. Almici, 38	25086 REZZATO (BS)
80	MC METROCONTROL s.r.l. Piazza Marconi, 4	21048 SOLBIATE ARNO (VA)
81	IRIDE ELETTRONICA s.a.s. Via Sotto Vigne, 14	10090 ROMANO CANAVESE (TO)
82	MDM MECATRONICS s.r.l. Via IV Novembre, 22/24/26	40061 MINERBIO (BO)
83	SITELEL Via Dei Mandarini, 8	21100 POMEZIA (ROMA)
84	MARPOSS S.p.A. Via Saliceto, 13	40010 BENTIVOGLIO (BO)
85	QUINTEL S.p.A. Via Casilina, 246	03013 FERENTINO (FR)

Centro	Ente di appartenenza	
86	F.I.S.P. Via Ugo La Malfa, 21	10060 NONE (TO)
87	TAYLOR HOBSON S.p.A. S.p. 28 Vigentina, 6	20090 OPERA (MI)
88	CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A. Piazza S. Anna, 2	21052 BUSTO ARSIZIO (MI))
90	OMECO s.r.l. Via Monviso, 56	20052 MONZA (MI)
91	R.M.U. s.r.l. Via Grumello, 57	24127 BERGAMO
92	CONTROLS S.p.A. Via Aosta, 6	20063 CERNUSCO S/N (MI)
93	AEP TRANSDUCERS s.r.l. Via Romania, 37	41100 MODENA
94	GIBERTINI ELETTRONICA s.r.l. Via Bellini, 29/31	20026 NOVATE MILANESE (MI)
95	G. GAMBETTI KENOLOGIA s.r.l. Via A. Volta, 27	20082 BINASCO (MI)
96	SIET S.p.A. Via Nino Bixio, 27	29100 PIACENZA
97	UTENSILERIE ASSOCIATE S.p.A. Via Volta, 3	21020 MONVALLE (VA)
98	METRO COM ENGINEERING S.p.A. S.S. 211 Novara-Genova, Km 64;300	28070 GARBAGNA NOVARESE (NO)
99	CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA Via Fermi, 1	21020 ISPRA (VA)
100	CTG S.p.A. Via G. Camozzi, 124	24121 BERGAMO
101	T.E.S.I. s.n.c. Via Marconi, 54	52010 SUBBIANO (AR)

ALLEGATO II/*a*

CENTRI DI TARATURA DEL SIT RICONOSCIUTI DALL'IMGC - ISTITUTO DI METROLOGIA "GUSTAVO COLONNETTI", PER LE GRANDEZZE MECCANICHE E TERMICHE
(situazione aggiornata al 13 Gennaio 1998)

Grandezza/ Strumenti	Centri di taratura																		
	02	04	10	11	12	17	20	23	24	25	30	34	35	37	39	44	50	51	52
FORZA																			
- macchine prova	■					■		■			■	■							■
- dinamometri												■				■			
- misuratori di coppia																		■	
DUREZZA	■					■		■											■
DEFORMAZIONE	■					■		■											
MASSA																			
- massa		■			■											■			
- bilance		■																	
PRESSIONE																			
- banchi manometrici										■									
- trasduttori		■	■					■	■	■	■			■	■			■	
- vacuometri																			
ACCELERAZIONE											■								
TEMPERATURA																			
- termometri			■	■			■		■		■		■	■	■		■		
- catene termometriche			■	■			■		■		■			■	■		■		

Grandezza/ Strumenti	Centri di taratura																	
	55	59	60	62	67	70	74	78	80	86	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100
FORZA																				
- macchine prova											■	■	■						■	
- dinamometri														■						
- misuratori di coppia		■																■		
DUREZZA					■															
DEFORMAZIONE																				
MASSA																				
- massa	■									■										
- bilance															■					■
PRESSIONE																				
- banchi manometrici																				
- trasduttori														■						
- vacuometri							■									■				
ACCELERAZIONE				■																
TEMPERATURA																				
- termometri			■			■		■	■								■			
- catene termometriche			■					■	■											

ALLEGATO II/*b*

CENTRI DI TARATURA DEL SIT RICONOSCIUTI DALL'IMGC - ISTITUTO DI METROLOGIA "GUSTAVO COLONNETTI", PER LE GRANDEZZE DIMENSIONALI (situazione aggiornata al 13 Gennaio 1998)

Grandezza/ Strumenti	Centri di taratura																			
	04	06	07	12	18	23	36	39	41	51	52	66	67	75	79	82	84	85	87	100
LUNGHEZZA																				
- blocchetti	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■					■		
- tamponi e anelli	■	■		■		■				■	■				■		■			
- *misure lineari*		■									■		■				■			
- calibri	■	■	■	■							■		■				■			■
- filettature										■										
- macchine di misura a coordinate					■							■				■				
- rugosità		■							■	■			■	■					■	
FORMA E ROTONDITA'	■	■		■						■										
ANGOLO																				
- tavole e divisori	■																			
- livelle	■																			
- ortogonalità	■	■																		
- *blocchetti e poligoni*	■	■																		

ALLEGATO II/c

CENTRI DI TARATURA DEL SIT RICONOSCIUTI DALL'IEN - ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE "G FERRARIS", PER LE GRANDEZZE ELETTRICHE, FOTOMETRICHE E ACUSTICHE (situazione aggiornata al 13 Gennaio 1998)

Grandezza	Centri di taratura																				
	04	05	06	08	09	10	14	15	19	20	21	22	24	30	31	40	42	45	46	49	50
TEMPO E FREQUENZA																					
- frequenza		■	■	■			■	■	■			■				■	■	■	■	■	
- intervallo di tempo			■																		
ELETTRICITA'																					
- tensione continua	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- resistenza elettrica	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
- rapporto di tensione continua	■					■	■	■				■			■						
- corrente continua	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
- tensione alternata	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
- corrente alternata	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
- capacità elettrica		■				■	■														
- induttanza	■	■					■														
- alta tensione	■						■												■		
- alte tensioni impulsive																					
- rapporto di tensione alternata																					■
- rapporto di corrente alternata																					■
- potenza attiva											■						■				
- energia attiva											■										■
- potenza reattiva											■										
- energia reattiva											■										
- potenza in alta frequenza				■				■	■												
- attenuazione in alta frequenza		■						■	■												
- rapporto d'onda stazionaria									■												
- intensità di campo elettromagnetico																					
FOTOMETRIA																					
- flusso luminoso					■																
- fattore spettrale di riflessione																					
ACUSTICA																					
- livello di pressione sonora																	■				
- sensibilità alla pressione																	■				

Grandezza	Centri di taratura																	
	53	54	56	57	58	61	62	64	68	69	71	72	73	76	81	83	88	101
TEMPO E FREQUENZA																		
- frequenza	■				■	■		■				■						■
- intervallo di tempo																		
ELETTRICITA'																		
- tensione continua	■		■	■	■	■		■				■	■		■	■		
- resistenza elettrica	■		■		■			■				■	■		■	■		
- rapporto di tensione continua																		
- corrente continua	■		■		■	■		■				■	■		■	■		
- tensione alternata	■		■	■	■	■		■					■		■	■		
- corrente alternata	■		■		■	■		■					■		■	■		
- capacità elettrica																		
- induttanza																		
- alta tensione																		
- alte tensioni impulsive				■														
- rapporto di tensione alternata																		
- rapporto di corrente alternata																		
- potenza attiva			■															
- energia attiva																		
- potenza reattiva																		
- energia reattiva																		
- potenza in alta frequenza								■		■								
- attenuazione in alta frequenza																		
- rapporto d'onda stazionaria																		
- intensità di campo elettromagnetico										■								
FOTOMETRIA																		
- flusso luminoso																		
- fattore spettrale di riflessione																	■	
ACUSTICA																		
- livello di pressione sonora		■					■		■		■			■				
- sensibilità alla pressione		■							■					■				

ALLEGATO II/*d*

CENTRI DI TARATURA DEL SIT RICONOSCIUTI DALL'INMRI-ENEA -"ISTITUTO NAZIONALE DI METROLOGIA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI" DELL' ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE; PER LE GRANDEZZE RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
(situazione aggiornata al 13 Gennaio 1998)

Grandezza	Centri di taratura			
	29	65	77	99
esposizione	■	■	■	■
rateo di esposizione	■	■	■	■
equivalente di dose	■	■	■	■
rateo di esposizione	■	■	■	■
rateo di kerma in aria	■	■	■	■
rateo di equivalente di dose	■	■	■	■

98A4335

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 maggio 1998.

Modificazioni al decreto 22 ottobre 1997 recante approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visto il decreto 22 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1998, n. 24, con il quale è stato approvato il bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere»;

Visto l'art. 2, comma 3, del bando di gara sopra citato che prevede che le domande di «Contratto di quartiere» siano consegnate alla regione competente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 2, comma 4, del già citato bando di gara che dispone che la regione, nei trenta giorni successivi, provveda ad esaminare le proposte di «Contratto di quartiere» e a trasmetterne non più di cinque al Segretariato generale del Cer;

Considerato che il termine di trenta giorni assegnato alle regioni per l'esame e la trasmissione al Segretariato generale del Cer delle proposte comunali di «Contratto di quartiere» si è rivelato inadeguato rispetto alle procedure che le regioni devono porre in essere ed è quindi opportuno prorogarlo assegnando alle regioni stesse un termine congruo;

Considerato che nel corso degli incontri che il Segretariato del Cer ha avuto con i comuni che stanno predisponendo i «Contratti di quartiere» è stata evidenziata la ristrettezza dei tempi a disposizione per gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per l'approvazione delle proposte, in particolare per quanto attiene l'adozione dei piani di recupero, sollecitando quindi una proroga dei termini previsti dal bando;

Considerato che da parte di numerosi comuni è stata formalmente richiesta la proroga del termine per la presentazione delle proposte di «Contratto di quartiere»;

Vista la delibera del Comitato esecutivo del Cer del 20 maggio 1998 con la quale sono state apportate modifiche ai termini fissati dal bando di gara per la realizzazione dei «Contratti di quartiere», approvato con decreto 22 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1998, n. 24;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2, comma 3, del bando di gara approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1998, n. 24, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Art. 2.

All'art. 2, comma 4, del bando di gara approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1998, n. 24, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1998

Il Ministro
Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 193

98A4365

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 1998.

Modificazione alla tabella allegata al decreto ministeriale 24 dicembre 1997 e cambiamento della denominazione sociale della società Bic Terni S.p.a.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto in particolare l'art. 1-*ter* del citato decreto-legge riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione, nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1997, con il quale sono stati approvati n. 26 programmi di sviluppo e per ciascuno di essi è stato determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo;

Considerato che con il predetto decreto ministeriale 24 dicembre 1997 è stato, fra l'altro, approvato il programma di sviluppo presentato dalla Società Bic Terni e determinato il contributo a carico del Fondo medesimo per un importo pari a L. 17.196.000.000;

Vista la nota del 17 marzo 1998 con la quale la predetta società comunica il cambiamento della denominazione sociale;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 gennaio 1997 con il quale viene deliberata la modifica della denominazione sociale della società «Bic Terni S.p.a.» in «Bic Umbria S.p.a.»;

Vista la visura camerale in data 9 aprile 1998, aggiornata con la suddetta variazione;

Ritenuto che occorre cambiare la denominazione sociale della società Bic Terni S.p.a.;

Decreta:

La tabella allegata al decreto ministeriale del 24 dicembre 1997 è modificata relativamente al cambiamento della denominazione della società «Bic Terni S.p.a.» in «Bic Umbria S.p.a.».

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: TREU

98A4366

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 marzo 1998.

Approvazione dei piani e programmi di formazione e delle modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso di cui agli allegati n. 1, 2 e 3.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, n. 457, concernente modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 23 luglio 1994, n. 231, relativo ai corsi di riconversione professionale del personale docente;

Visti i decreti ministeriali n. 176 del 27 maggio 1995, n. 334 del 25 ottobre 1995 e n. 87 del 26 febbraio 1996, con i quali sono stati approvati i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso indicate negli allegati dei decreti medesimi;

Considerata la necessità di approvare i programmi di formazione e le modalità di verifica finale di altre classi di concorso, per le quali deve essere anche avviata l'attività di riconversione;

Considerata la necessità di integrare, con alcuni argomenti, il programma del corso di riconversione professionale per la classe di concorso 25/A - disegno e storia dell'arte, già approvato con decreto ministeriale n. 176 del 27 maggio 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1995 e di procedere alla approvazione dell'intero programma del corso in questione, in sostituzione di quello già approvato e pubblicato;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che ha reso il proprio parere nell'adunanza del 18 novembre 1997;

Ritenuto di non doversi adeguare interamente al parere citato, in quanto appare inopportuno richiedere a docenti professionalmente qualificati, che, per effetto della confluenza di più discipline in un'unica classe di concorso, si trovano a dover affrontare argomenti compresi precedentemente in altra classe, la trattazione di alcune tematiche già ampiamente possedute dagli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 176 del 27 maggio 1995 citato in premessa, fermo restando quanto disposto dallo stesso agli articoli 2 e 3, sono approvati i piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 2.

È approvato, in sostituzione di quello stabilito con decreto ministeriale n. 176 del 27 maggio 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1995, il piano e il programma di formazione e le modalità di verifica finale del corso di riconversione professionale degli insegnanti per la classe di concorso 25/A - Disegno e storia dell'arte, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del presente decreto.

Il presente decreto è soggetto ai prescritti controlli di legge.

Roma, 31 marzo 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 73

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITÀ D'ESAME DEI CORSI DI RICONVERSIONE PROFESSIONALI DEGLI INSEGNANTI

CLASSI DI CONCORSO:

4/A - Arte del tessuto, della moda e del costume.

7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria.

21/A - Discipline pittoriche.

A. *Indicazioni generali.*

Tenuto conto che:

la natura degli insegnamenti interessati e la diversità delle esperienze professionali pregresse richiedono ai corsisti un notevole impegno nel recupero della preparazione disciplinare specifica;

l'articolazione e la tipologia degli insegnamenti in questione presuppongono l'utilizzo di parte delle modalità didattico-metodologiche già in possesso dei corsisti,

i corsi sono così strutturati:

B. *Struttura dei corsi.*

Relativa alle seguenti classi: 4/A - 7/A - 21/A.

Attività	Ore	Perc.
1) Approfondimento e/o aggiornamenti disciplinari (1)	40	50%
2) Analisi della/e disciplina/e (2)	16	20%
3) Didattica della disciplina (3)	24	30%
Totale...	80	100%

Si dovrà aver cura di articolare il corso in momenti di lezione, momenti di lavoro di gruppo e di autoformazione, eventuali attività di laboratorio e momenti di verifica periodica del lavoro svolto.

Si suggerisce di fornire ai corsisti un'adeguata bibliografia sulle tematiche affrontate.

C. *Modalità di verifica finale.*

a) La verifica finale dei corsi aventi valore abilitante si basa su una prova scritta ed una orale.

1. La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento scelto fra tre proposti nell'ambito degli argomenti previsti dai programmi dei corsi. Nella trattazione ne sarà anche posta in evidenza l'organizzazione didattica indicando:

la collocazione dell'intervento didattico in un ipotetico piano di lavoro annuale;

i prerequisiti degli alunni;

l'organizzazione dell'intervento didattico in una o più ore di lezione con la specificazione degli esiti formativi e della scaletta dei contenuti;

le modalità di acquisizione degli elementi per la valutazione, nonché l'individuazione degli strumenti di verifica ritenuti più idonei;

la descrizione degli strumenti didattici e dei metodi da utilizzare.

2. La prova orale si avvia con la discussione sul contenuto della prova scritta e continua con un colloquio sugli argomenti oggetto dei moduli che formano il programma d'esame.

(1) Gli interventi dovranno riguardare tematiche generali che, per la loro complessità ed il loro carattere di novità, non solo rivestono particolare importanza, ma presentano anche oggettiva difficoltà ad essere apprese autonomamente.

(2) L'attività dovrà consistere nello stimolare i corsisti, con una o più lezioni introduttive, ad individuare la struttura concettuale che connota la/le disciplina/e per giungere a dominarla/e e coglierne tanto la valenza formativa quanto la rilevanza professionale.

(3) L'azione formativa dovrà essere tesa ad impegnare i corsisti in attività di programmazione, nella stesura di piani di lavoro (riferiti ad alcuni fra i percorsi più diffusi), nell'elaborazione di moduli didattici, nella produzione di prove di verifica strutturale o semistrutturale.

b) I corsi di riconversione non aventi valore abilitante si concludono, a norma dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 457/1996, con il rilascio ai docenti corsisti, che hanno partecipato con regolarità e profitto ad almeno l'80% delle ore di attività modulare, di un attestato di frequenza del corso medesimo che contenga l'indicazione di eventuali crediti formativi, come anche previsto dal decreto sopra citato.

D. *Argomenti dei percorsi formativi.*

4/A - ARTE DEL TESSUTO, DELLA MODA E DEL COSTUME

1. Approfondimenti e/o aggiornamenti disciplinari:

volumi generali della figura (caretteri espressivi del corpo);

come nasce l'idea moda (creatività);

la tessitura, tessuto operato, tessuto stampato, tappeto, arazzo;

aspetti storici e morfologici del costume, lettura socio-culturale e politico-economica del fenomeno moda;

progettazione della cartella colori, cromatologia;

la tavola tecnica;

la percezione visiva (rapporto volume colore).

2. Analisi della/e disciplina/e:

metodologie;

tipologie delle lezioni;

processi di innovazione;

uso multimedia.

3. Didattica della disciplina:

progettazione grafica e messa in carta tecnica (raccolta dati, analisi, sintesi, ipotesi, studi cromatici, verifica);

il disegno assistito dal computer;

l'area di progetto;

verifiche tridimensionali del modello;

verifica e valutazione.

7/A - ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA

1. Approfondimenti e/o aggiornamenti disciplinari:

il linguaggio fotografico (tecniche, storia e arte della fotografia);

il soggetto fotografico;

le riprese (ravvicinate, quadrangolari, ecc.);

la luce, il colore, il bianco e nero, il contrasto, lo spazio, il movimento, la grana, il momento esatto, la stampa con effetto a rilievo, la solarizzazione, la sfocatura, ecc.;

la percezione visiva e la teoria del campo;

valori psicologici e percettivi del colore, del disegno delle lettere e delle immagini;

i prodotti grafici e le valenze artistiche;

fotografia digitale.

2. Analisi della/e disciplina/e:

metodologie;

tipologie delle lezioni;

processi di innovazione;

uso multimedia.

3. Didattica della disciplina:

disegno del carattere (espressività del carattere);

progettazione grafica (raccolta dati, analisi, sintesi, ipotesi, verifica);

il disegno assistito dal computer;

l'area di progetto;

verifica e valutazione.

21/A - DISCIPLINE PITTORICHE

1. Approfondimenti e/o aggiornamenti disciplinari:

indagine morfologica della forma, della figura umana e della figura animale: anatomia artistica;

teoria del colore;

cromocinetica, cromatologia;

tecniche pittoriche e loro applicazioni.

2. Analisi della/e disciplina/e:

metodologie;

tipologie delle lezioni;

processi di innovazione;

uso multimedia.

3. Didattica della disciplina:

metodologia dalla progettazione e della composizione;

la figura umana e animale;

il disegno dal vero: induzione, deduzione, astrazione;

verifica e valutazione.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI E MODALITÀ D'ESAME DEI CORSI DI RICONVERSIONE PROFESSIONALI DEGLI INSEGNANTI

CLASSI DI CONCORSO:

1/D - Arte della lavorazione dei metalli.

5/D - Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti.

A. *Indicazioni generali.*

Tenuto conto che:

la natura degli insegnamenti interessati e la diversità delle esperienze professionali pregresse richiedono ai corsisti un notevole impegno nel recupero della preparazione disciplinare specifica;

l'articolazione e la tipologia degli insegnamenti in questione presuppongono l'utilizzo di parte delle modalità didattico-metodologiche già in possesso dei corsisti,

i corsi sono così strutturati:

B. *Struttura dei corsi.*

Relativa alle seguenti classi: 1/D - 5/D.

Attività	Ore	Perc.
1) Approfondimento e/o aggiornamenti disciplinari (1)	15	50%
2) Analisi della/e disciplina/e (2)	6	20%
3) Didattica della disciplina (3)	9	30%
Totale . . .	30	100%

Si dovrà aver cura di articolare il corso in momenti di lezione, momenti di lavoro di gruppo e di autoformazione, eventuali attività di laboratorio e momenti di verifica periodica del lavoro svolto.

Si suggerisce di fornire ai corsisti un'adeguata bibliografia sulle tematiche affrontate.

(1) Gli interventi dovranno riguardare tematiche generali che, per la loro complessità ed il loro carattere di novità, non solo rivestono particolare importanza, ma presentano anche oggettiva difficoltà ad essere apprese autonomamente.

(2) L'attività dovrà consistere nello stimolare i corsisti, con una o più lezioni introduttive, ad individuare la struttura concettuale che connota la/le disciplina/e per giungere a dominarla/e e coglierne tanto la valenza formativa quanto la rilevanza professionale.

(3) L'azione formativa dovrà essere tesa ad impegnare i corsisti in attività di programmazione, nella stesura di piani di lavoro (riferiti ad alcuni fra i percorsi più diffusi), nell'elaborazione di moduli didattici, nella produzione di prove di verifica strutturale o semistrutturale.

C. *Conclusione dei corsi.*

I corsi di riconversione non aventi valore abilitante si concludono, a norma dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 457/1996, con il rilascio ai docenti corsisti, che hanno partecipato con regolarità e profitto ad almeno l'80% delle ore di attività modulare, di un attestato di frequenza del corso medesimo che contenga l'indicazione di eventuali crediti formativi, come anche previsto dal decreto sopra citato.

D. *Argomenti dei percorsi formativi.*

1/D - ARTE DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI

1. Approfondimenti e/o aggiornamenti disciplinari:

arte dello sbalzo e del cesello;

arte della tiratura e della forgiatura;

arte della fusione (laminatura e trafilatura);

tecniche di lavorazione dei metalli;

le patinature.

2. Analisi della/e disciplina/e:

metodologie;

tipologie delle lezioni;

processi di innovazione;

uso multimedia.

3. Didattica della disciplina:

l'area di progetto;

relazioni tra le fasi ideative e le fasi esecutive;

organizzazione del lavoro;

verifica e valutazione.

5/D - ARTE DELLA TESSITURA E DELLA DECORAZIONE DEI TESSUTI

1. Approfondimenti e/o aggiornamenti disciplinari:

tecniche di lavorazione del tessuto, del ricamo, del tappeto e dell'arazzo;

tecniche di colorazione, stampa e decorazione dei tessuti;

sperimentazioni di materiali e di tecniche per l'esecuzione di manufatti;

l'idea tessuto (la creatività, studi di composizione);

nomenclatura dei tessuti.

2. Analisi della/e disciplina/e:

metodologie;

tipologie delle lezioni;

processi di innovazione;

uso multimedia.

3. Didattica della disciplina:

applicazioni delle ricerche estetiche all'arte del tessuto, del tappeto, dell'arazzo, della stampa dei tessuti, del ricamo;

l'area di progetto;

la carta tecnica;

verifica e valutazione.

ALLEGATO 3

PROGRAMMI E MODALITÀ D'ESAME DEI CORSI DI RICONVERSIONE PROFESSIONALI DEGLI INSEGNANTI

CLASSE DI CONCORSO:

25/A - Disegno e storia dell'arte.

A. *Indicazioni generali.*

Tenuto conto che:

la natura degli insegnamenti interessati e la diversità delle esperienze professionali pregresse richiedono ai corsisti un notevole impegno nel recupero della preparazione disciplinare specifica;

l'articolazione e la tipologia degli insegnamenti in questione presuppongono l'utilizzo di parte delle modalità didattico-metodologiche già in possesso dei corsisti,

i corsi sono così strutturati:

B. *Struttura del corso.*

Attività	Ore	Perc.
1) Approfondimento e/o aggiornamenti disciplinari (1)	40	50%
2) Analisi della/e disciplina/e (2)	16	20%
3) Didattica della disciplina (3)	24	30%
Totale	80	100%

Si dovrà aver cura di articolare il corso in momenti di lezione, momenti di lavoro di gruppo e di autoformazione, eventuali attività di laboratorio e momenti di verifica periodica del lavoro svolto.

Si suggerisce di fornire ai corsisti un'adeguata bibliografia sulle tematiche affrontate.

C. *Modalità di verifica finale.*

a) La verifica finale dei corsi aventi valore abilitante si basa su una prova scritta ed una orale.

1. La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento scelto fra tre proposti nell'ambito degli argomenti previsti dai programmi dei corsi. Nella trattazione ne sarà anche posta in evidenza l'organizzazione didattica indicando:

la collocazione dell'intervento didattico in un ipotetico piano di lavoro annuale;

i prerequisiti degli alunni;

l'organizzazione dell'intervento didattico in una o più ore di lezione con la specificazione degli esiti formativi e della scaletta dei contenuti;

le modalità di acquisizione degli elementi per la valutazione, nonché l'individuazione degli strumenti di verifica ritenuti più idonei;

la descrizione degli strumenti didattici e dei metodi da utilizzare.

2. La prova orale si avvia con la discussione sul contenuto della prova scritta e continua con un colloquio sugli argomenti oggetto dei moduli che formano il programma d'esame.

b) I corsi di riconversione non aventi valore abilitante si concludono, a norma dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 457/1996, con il rilascio ai docenti corsisti, che hanno partecipato con regolarità e profitto ad almeno l'80% delle ore di attività modulare, di un attestato di frequenza del corso medesimo che contenga l'indicazione di eventuali crediti formativi, come anche previsto dal decreto sopra citato.

D. *Argomenti dei percorsi formativi.*

1. Approfondimenti e/o aggiornamenti disciplinari:

costruzione e trattazione di unità didattiche dedicate alle tematiche della disciplina, architettura, pittura, scultura, metodi di visualizzazione:

a) i corsi e i ricorsi della storia: il «Mito del classico» attraverso i secoli, fino alle più recenti riflessioni contemporanee;

b) la storicità del vedere: modi diversi di «vedere» in diverse situazioni storico-antropologiche;

c) arte e «mass-media»: l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità;

d) pincipi teorici sui quali è basata l'opera grafica;

e) rappresentazione di oggetti nello spazio (tecniche e sistemi);

f) geometria descrittiva e sue applicazioni;

g) disegno decorativo;

h) studi dal vero.

2. Analisi della disciplina:

metodologie (analisi dei principali metodi adottati: apparati iconografici, presenza di fonti, impostazione didattica, rappresentazioni);

tipologia delle lezioni (analisi dei programmi ministeriali);

processi di innovazione (la strumentazione audiovisiva: significato ed uso nella programmazione degli interventi specifici);

uso multimedia (gli strumenti multimediali per un insegnamento interattivo).

3. Didattica della disciplina:

temi generali sull'educazione della didattica;

dinamiche relazionali fra docenti e con alunni (la programmazione come strutturazione di sequenze organiche di unità didattiche);

programmazione (disciplinarità e conoscenza, rapporti con le altre discipline);

verifica (definizione degli obiettivi, organizzazione delle verifiche, strumenti e criteri di valutazione);

valutazione (la presenza dell'alunno come «motore» della programmazione: dalle schede di ingresso alla valutazione formativa).

98A4072

---

(1) Gli interventi dovranno riguardare tematiche generali che, per la loro complessità ed il loro carattere di novità, non solo rivestono particolare importanza, ma presentano anche oggettiva difficoltà ad essere apprese autonomamente.

(2) L'attività dovrà consistere nello stimolare i corsisti, con una o più lezioni introduttive, ad individuare la struttura concettuale che connota la/le disciplina/e per giungere a dominarla/e e coglierne tanto la valenza formativa quanto la rilevanza professionale.

(3) L'azione formativa dovrà essere tesa ad impegnare i corsisti in attività di programmazione, nella stesura di piani di lavoro (riferiti ad alcuni fra i percorsi più diffusi), nell'elaborazione di moduli didattici, nella produzione di prove di verifica strutturate o semistrutturate.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 maggio 1998.

Disposizioni urgenti sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 47/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 maggio 1998;

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha istituito con delibera 16 maggio 1997, n. 46/97, una commissione di studio sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) e tale commissione ha segnalato all'Autorità l'esigenza di immediati e incisivi interventi di riorganizzazione della Cassa conguaglio, in relazione alle procedure e metodologie contabili da questa impiegate;

si sono rese evidenti difficoltà nel funzionamento degli organi di gestione della Cassa conguaglio a seguito delle dimissioni di due componenti del comitato di gèstione e del decesso del presidente;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, e successivi provvedimenti di natura attuativa;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Considerato che:

la Corte dei conti con deliberazione della sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato del 16 dicembre 1997, n. 14/98, concernente l'indagine sui rendiconti per gli esercizi finanziari dal 1989 al 1991 della Cassa conguaglio, rileva in particolare irregolarità nella nomina di un componente del comitato di gestione ed evidenzia anomalie e altre irregolarità con riferimento alla gestione contabile e agli organi della Cassa conguaglio, tali da richiedere «un ripensamento della normativa», anche in considerazione della effettiva operatività dell'Autorità;

il Ministro del tesoro, rispondendo a richiesta di intesa formulata dall'Autorità, con propria comunicazione del 20 maggio 1998, nota come non vi sono «motivi ostativi alla proposta di commissariamento della Cassa in parola, in quanto si pone come fase transitoria necessaria in attesa del definitivo assetto organizzativo»;

Ritenuto che la situazione rappresentata in premessa renda necessario una gestione commissariale della Cassa conguaglio allo scopo di attuare gli interventi più urgenti sotto il profilo organizzativo e contabile, amministrando la transizione verso un nuovo assetto che l'Autorità intende definire con successivi atti deliberativi;

Delibera:

Art. 1.

Scioglimento del comitato di gestione della Cassa conguaglio

Il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico è sciolto.

Art. 2.

Istituzione e compiti di un collegio commissariale

È istituito un collegio commissariale che esercita le funzioni del comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di un anno.

Rientra tra i compiti del collegio commissariale l'adozione delle disposizioni disciplinanti l'assetto organizzativo e contabile della Cassa conguaglio per il settore elettrico, previa approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 3.

Composizione e funzionamento del collegio commissariale

Il collegio commissariale è composto dai signori dott. Enzo Berlanda, nato a Verona il 25 gennaio 1927, prof. Franco Pontani, nato a Milano il 14 dicembre 1942 e dott. Gianfrancesco Vecchio, nato a Scalea (Cosenza) il 1° maggio 1955. Il dott. Enzo Berlanda svolge le funzioni di Presidente del collegio commissariale e di rappresentante legale della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Il collegio commissariale si riunisce con la necessaria presenza di due componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

Restano invariate funzioni e composizione del collegio dei revisori.

La presente deliberazione ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 21 maggio 1998

Il Presidente: RANCI

98A4391

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato da adibire alla lavorazione del latte, allo stoccaggio dei prodotti finiti ed alla loro vendita, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/35153).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Incudine (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di fabbricato da adibire alla lavorazione del latte, allo stoccaggio dei prodotti finiti ed alla loro vendita;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Incudine (Brescia), foglio n. 1, mappali numeri 7 e 9, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato da adibire alla lavorazione del latte, allo stoccaggio dei prodotti finiti ed alla loro vendita;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4280

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nave e parte della strada consorziale della Maddalena dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per costruzione linea mt. 15.000 volt in cavo aereo, posto di trasformazione a palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo per allacciamento clienti vari, da parte dell'Enel in località Bosco del Roccolo. (Deliberazione n. VI/35154).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 novembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Nave (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per costruzione linea mt. 15.000 volt in cavo aereo, posto di trasformazione a palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo, per allacciamento clienti vari, da parte dell'Enel in località Bosco del Roccolo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Nave (Brescia), foglio n. 46, mappali numeri 8, 9, 12, 20 e 25 e parte della strada consorziale della Maddalena, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per costruzione linea mt. 15.000 volt in cavo aereo, posto di trasformazione a palo (P.T.P.) e linea BT a 380 volt in cavo sotterraneo, per allacciamento clienti vari;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4281

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale sui ruderi esistenti in località «Bratte» da parte della sig.ra Albertani Giacomina. (Deliberazione n. VI/35155).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Golgi (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Albertani Giacomina per la ricostruzione di un fabbricato rurale sui ruderi esistenti in località «Bratte»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *g)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), foglio n. 88, mappale n. 128, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale sui ruderi esistenti in località «Bratte» da parte della sig.ra Albertani Giacomina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento orditura con parziale modifica delle falde di un tetto da parte dei signori Rigamonti Paola, Schiantarelli Giampiero e Schiantarelli Aurelio. (Deliberazione n. VI/35279).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Tirano (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Rigamonti Paola, Schiantarelli Giampiero e Schiantarelli Aurelio per rifacimento orditura con parziale modifica delle falde di un tetto;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), foglio n. 69, mappale n. 79, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per rifacimento orditura con parziale modifica delle falde di un tetto da parte dei signori Rigamonti Paola, Schiantarelli Giampiero e Schiantarelli Aurelio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4283

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale della «Corna Marinella» da parte del sig. Valli Mario. (Deliberazione n. VI/35280).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Valli Mario per la realizzazione della strada forestale della «Corna Marinella»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), foglio n. 14, mappale numeri 182, 181, 179, 177, 175, 173, 172, 342, 171, 341 e 170; foglio n. 11 mappali numeri 218, 215, 213, 239, 207, 203, 201, 199, 196, 194, 192, 190, 188, 186, 184, 182, 180, 89, 90, 87, 88, 84, 85, 294, 295, 81, 82, 77, 78, 75, 76, 73, 74, 306 e 307, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada forestale della «Corna Marinella» da parte del sig. Valli Mario;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4284

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Angolo Terme dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un serbatoio d'acqua antincendio in località «Croce di Vareno» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/35281).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Angolo Terme (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di serbatoio d'acqua antincendio località «Croce di Vareno»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *g)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Angolo Terme (Brescia), mappale numeri 2157, 2156 e 2162, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio d'acqua antincendio località «Croce di Vareno» da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4285

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della malga Bondone e malga Casazza in Val Brandet da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/35282).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Golgi (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la ristrutturazione della malga Bondone e malga Casazza in Val Brandet;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettere *d), g)* e *f)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), foglio n. 98, mappale numeri 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione della malga Bondone e malga Casazza in Val Brandet da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4286

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vervio e tratto di mulattiera comunale dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di posa condotta idrica interrata in località «Ca' Longhe» da parte del sig. Frigerio Dario. (Deliberazione n. VI/35283).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Vervio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Frigerio Dario, per la realizzazione dei lavori di posa condotta idrica interrata in località «Ca' Longhe»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vervio (Sondrio), foglio n. 14, mappale numeri 342, 343 e 344, foglio n. 13, mappale n. 115 e tratto di mulattiera comunale per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di posa condotta idrica interrata in località «Ca' Longhe» da parte del sig. Frigerio Dario;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4287

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ripristino viabilità strada «Plagne-Paluro», strada di «Regagnal», strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul «Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-Zuvolo-Stabicò», e ripristino acquedotto in località «Stabicò» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/35284).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Berzo Inferiore (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di lavori di ripristino viabilità strada «Plagne-Paluro», strada di «Regagnal», strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul «Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-Zuvolo-Stabicò», e ripristino acquedotto in località «Stabicò»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berzo Inferiore (Brescia), fogli numeri 13, 16, 17, 20 e 21, mappali numeri 2228 e 2235; foglio n. 10, mappali numeri 2098, 1816, 1837, 2013, 2154, 2072, 2070 e 764; fogli numeri 13, 14, 16 e 17, mappali numeri 2225, 2194, 2195, 2188, 2067, 2186 e 1614, strada «Berzo Inferiore-Zuvolo-Stabicò», per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ripristino viabilità strada «Plagne-Paluro», strada di «Regagnal», strada di accesso al «Torrente Val Pelone», ponte sul «Torrente Grigna», svaso «Torrente Val Pelone», ripristino strada «Berzo Inferiore-Zuvolo-Stabicò», e ripristino acquedotto in località «Stabicò» da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo insediamento agricolo in località «Fontana del Mortirolo», da parte del sig. Antonioli Innocenzo. (Deliberazione n. VI/35285).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di nuovo insediamento agricolo in località «Fontana del Mortirolo»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 5, mappale numeri 51 e 13, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo insediamento agricolo in località «Fontana del Mortirolo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4289

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di S. Giacomo Filippo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interramento tubazione acquedotto e serbatoio da parte del sig. Bedognetti Luciano. (Deliberazione n. VI/35286).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di S. Giacomo Filippo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Bedognetti Luciano per la realizzazione di interramento tubazione acquedotto e serbatoio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Giacomo Filippo (Sondrio), foglio n. 53, mappale numeri 5, 16, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 225, 223, 222 e 214; foglio n. 49, mappale numeri 124, 118 e 117, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interramento tubazione acquedotto e serbatoio da parte del sig. Bedognetti Luciano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4290

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agricola servente le cascine Silter - Casina - Barele - Legner, in località Serramando, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/35287).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Collio (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di strada agricola servente le cascine Silter - Casina - Barele - Legner in località Serramando, da parte del comune;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), foglio n. 5, mappale numeri 135, 141 e 142, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agricola servente le cascine Silter - Casina - Barele - Legner in località Serramando;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4291

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 15 maggio 1998, n. **44**.

Analisi delle risultanze di consuntivo per servizi, programmi e progetti.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto

Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto

Alle amministrazioni autonome

Agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

L'art. 22, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prescrive che al rendiconto venga allegata una illustrazione dei dati di consuntivo dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengano posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

L'indicata illustrazione per il 1997, come di consueto, deve integrare il rendiconto generale, il quale deve essere presentato entro il termine inderogabile del *30 giugno 1998*, in modo da costituire un adeguato strumento di valutazione della gestione svolta.

La riforma del bilancio dello Stato introdotta con la legge 3 aprile 1997, n. 94, introduce rilevanti novità anche sotto il profilo della valutazione degli oneri delle funzioni, dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti delle amministrazioni, coniugando risorse, servizi, strutture e risultati e introducendo tra l'altro la contabilità analitica per il controllo di gestione.

È appena il caso di evidenziare che la nuova struttura di bilancio, trovando la prima applicazione nel corrente anno, non comporta modifiche alla precedente impostazione prevista per l'analisi delle risultanze della gestione concernente il consuntivo 1997.

Premesso quanto sopra, si invitano le amministrazioni centrali ed autonome a voler fornire con la dovuta sollecitudine le richieste note informative, che dovranno, comunque, pervenire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Divisione III, improrogabilmente entro il *15 giugno p.v.*, onde consentirne il necessario coordinamento. Al fine di evitare i rilevanti ritardi verificatisi negli anni precedenti, che, in taluni casi, non hanno permesso il rispetto della soprarichiamata normativa, si raccomanda *il più rigoroso rispetto di detto termine.*

In considerazione, poi, della necessaria omogeneità di esposizione, le amministrazioni in indirizzo sono pregate di svolgere le analisi in parola seguendo le indicazioni di massima di cui alle «note tecniche» già trasmesse negli anni scorsi (delle quali ad ogni buon fine si invia copia) con gli adattamenti e le integrazioni derivanti dalle peculiarità proprie di ciascuna amministrazione e, comunque, sulla scorta dei dati finanziari di cui all'elaborato allegato.

Attesa l'importanza dei sopra indicati adempimenti, si confida nella collaborazione di tutte le amministrazioni interessate, assicurando la più ampia disponibilità per ogni chiarimento utile alla puntuale applicazione della richiamata normativa.

p. *Il Ministro:* GIARDA

ALLEGATO 1

NOTE TECNICHE PER L'ANALISI DELLE RISULTANZE DI CONSUNTIVO PER SERVIZI, PROGRAMMI E PROGETTI

A) SPESE

Per quanto concerne *le spese,* la relazione si soffermerà sugli aspetti significativi dell'attività svolta nell'esercizio considerato in rapporto alle risultanze finanziarie della gestione.

Essa sarà strutturata in due parti: una *premessa* di carattere generale, nella quale saranno descritte le linee generali dell'azione politico-amministrativa svolta nell'esercizio in relazione agli obiettivi e agli indirizzi programmatici già esplicitati in sede di nota preliminare al bilancio di previsione; e *una sezione* dedicata all'analisi amministrativa per servizi e a quella funzionale per programmi e progetti, con analitica indicazione dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti.

In tale seconda parte, organicamente coordinata per tutto il dicastero, le amministrazioni dovranno con particolare attenzione considerare accanto ai singoli aggregati finanziari, individuati come centro di costo, i risultati conseguiti in termini di concrete realizzazioni di servizi, opere e beni, dando conto, in definitiva, dello stato di attuazione dei vari indirizzi programmatici deliberati.

L'individuazione e la quantificazione di tali centri di costo, secondo lo schema fissato dal richiamato art. 22 della legge n. 468/1978, sono affidate da un lato alla classificazione amministrativa per rubriche e dall'altro alla classificazione funzionale per programmi e progetti di spesa, anche in relazione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della medesima legge n. 468/1978, come si evince dall'unito elaborato meccanografico.

In tale documento la spesa di bilancio viene considerata per capitolo, distintamente per fase di gestione (impegni, pagamenti in conto competenza ed in conto residui, residui finali), nella seguente disaggregazione:

per rubriche, in relazione ai servizi interessati;

nell'ambito delle rubriche, per sezioni e livelli inferiori della classificazione funzionale in relazione all'individuazione dei programmi e progetti;

nell'ambito del codice funzionale di terzo livello (ovvero di secondo livello, ove manchi il terzo), per categorie e livelli inferiori della codificazione economica, in relazione alla natura della spesa.

Sulla scorta di tali analitiche informazioni — le quali, pur essendo in qualche caso non definitivo in relazione ai tempi dell'elaborazione, consentono di avere un quadro sufficientemente certo dell'andamento dei centri di costo — *le amministrazioni dovranno relazionare sui risultati conseguiti per ciascuna rubrica di bilancio, con distinto riferimento agli eventuali servizi che la compongono e, nel loro ambito, per ciascun aggregato funzionale.*

L'ulteriore disaggregazione economica degli aggregati funzionali ha lo scopo di fornire indicazioni, il più possibile dettagliate, sulla natura della spesa e sui destinatari dell'erogazione.

Sembrano questi ultimi, infatti, i parametri significativi cui rapportare una indicazione sia pure sommaria — passibile pertanto di tutte le integrazioni e i completamenti che dovessero ritenersi opportuni — degli elementi informativi intesi a determinare le concrete realizzazioni in termini di risultati conseguiti.

In tale quadro, le amministrazioni esporranno, per ciascuna rubrica di spesa articolata per programmi e progetti secondo la classificazione funzionale, i seguenti elementi informativi, che — si ripete — *rivestono carattere orientativo*:

a) per le spese di *personale in servizio* (categoria II), il numero delle unità con il relativo costo globale medio pro-capite, la consistenza organica e le eventuali differenze con la situazione di fatto alla fine dell'esercizio; le nuove assunzioni, definitive o in corso di definizione; eventuali indici di efficienza e di produttività del personale, ecc.;

b) per *l'acquisto di beni e servizi* (categoria IV), elementi in ordine alle quantità e alle qualità degli stessi, distintamente per aggregato economico di terzo livello; al numero e al tipo dei contratti di acquisto o di fornitura definiti nel corso della gestione con riferimento alla loro fase procedimentale in essere alla chiusura dell'esercizio, ecc.

Particolare cura dovrà essere dedicata agli acquisti o alle costruzioni di beni durevoli la cui spesa viene allocata per convenzione in tale aggregato, pur essendo caratterizzata da elementi propri delle spese di investimento (ad esempio, interventi promozionali per l'ammodernamento delle Forze armate).

In tal caso, l'analisi dei risultati sarà condotta in base agli elementi orientativi di cui alla seguente lettera *e);*

c) per i *trasferimenti correnti* (categoria V), distinti a seconda degli operatori destinatari e del tipo di erogazione (codici economici di 2° e di 3° livello), dovranno porsi in luce, in relazione alle singole autorizzazioni di spesa, i principali fattori che hanno determinato gli effettivi impegni di bilancio e le cause più rilevanti che eventualmente non hanno consentito il completamento dell'iter di spesa fino alla fase del pagamento.

Ove si tratti di erogazione i cui destinatari non sono individuati dall'autorizzazione di spesa, occorre specificare i concreti beneficiari dell'impegno, quantificandoli per categorie omogenee e dando conto dei criteri seguiti nella loro individuazione;

d) per gli *interessi* (categoria VI), dovranno essere esposti, i principali elementi dei piani di ammortamento che hanno dato luogo agli impegni di spesa, individuando, ove possibile, i beneficiari delle erogazioni per categorie omogenee (imprese, famiglie, enti pubblici, ecc.);

e) per gli *investimenti diretti* (categoria X e XI) sarà descritto lo stato di attuazione delle spese programmate con riferimento alle fasi del procedimento per ogni singola autorizzazione di spesa: numero e importo dei progetti, di massima ed esecutivi; degli appalti aggiudicati e in corso di aggiudicazione, quantità e qualità delle opere ultimate, stato di avanzamento di quelle non ultimate, numero ed esito dei collaudi espletati, anticipazioni e saldi erogati, ecc.

Oltremodo opportuno per tale tipo di spese appare un raffronto tra programma inizialmente previsto e risultati concretamente ottenuti, ponendo in evidenza le cause delle eventuali discrasie riscontrate e suggerendo i conseguenti rimedi;

f) per gli *investimenti indiretti* (categoria XII), attuati mediante trasferimenti di capitale, l'esame dovrà incentrarsi da un lato sulla tempestività delle previste erogazioni e, dall'altro sui destinatari delle medesime, nonché, ove possibile, sul concreto impiego dei fondi e sulle realizzazioni cui hanno dato luogo.

In particolare, per i trasferimenti erogati in attuazione di programmi settoriali di intervento, sarà dato conto — ove possibile — delle effettive realizzazioni conseguite dai beneficiari in termini di opere o servizi, ponendo in luce eventuali positivi riflessi sulla situazione occupazionale ed economica del settore interessato.

Per i contributi negli interessi o in conto capitale effettuati mediante intermediari creditizi, saranno fornite utili notizie sul numero e sulla entità dei programmi finanziati nonché sulla dimensione degli investimenti indotti dalla spesa statale;

g) per gli *investimenti finanziari* (categoria XIII e XIV), realizzati mediante conferimenti, partecipazioni o anticipazioni produttive, saranno esposti elementi di valutazione in ordine ai riflessi sulla situazione economica e patrimoniale degli enti di gestione o delle società beneficiarie, nonché sui tempi previsti di rimborso e sugli eventuali interessi pattuiti per le anticipazioni medesime;

h) infine, per le *anticipazioni non produttive* (categoria XV), verranno indicati i tempi e le modalità di rimborso ovvero, nel caso di versamenti a conti di tesoreria, i previsti tempi di utilizzo delle erogazioni.

Gli uffici di ragioneria delle amministrazioni autonome — attesa la struttura dei relativi bilanci — effettueranno tale analisi con riferimento alle sole rubriche di bilancio e, nel loro ambito, alla classificazione economica di primo livello, secondo gli elementi informativi dianzi esposti dalla lettera *a)* alla lettera *g)*.

Analoghe indicazioni dovranno essere fornite in merito alle gestioni speciali ed autonome ponendo particolare rilievo ai risultati economici delle stesse.

Le amministrazioni autonome non gestite dal Sistema informativo della Ragioneria generale cureranno l'esposizione dai dati finanziari della gestione su opportuni prospetti conformi all'allegato n. 2, a supporto della esposizione descritta.

B) ENTRATE

Per quanto riguarda le *entrate*, la relazione al consuntivo sarà articolata in due parti:

una di *carattere generale* — elaborata dal Ministero delle finanze per le entrate statali e dalle singole amministrazioni autonome per le entrate dei rispettivi bilanci — nella quale si darà conto delle linee generali di politica fiscale o tariffaria seguite nell'esercizio, in parallelo a quanto a suo tempo esposto nelle note preliminari agli stati di previsione dell'entrata in sede di bilanci preventivi;

una di *carattere specifico* — elaborata dalle amministrazioni centrali interessate per le rubriche di pertinenza nonché dalle amministrazioni autonome — nella quale saranno esaminati — per le fasi di gestione (accertamento, riscossione, versamento, residui finali) — analiticamente i gettiti dei singoli cespiti, le loro implicazioni e i loro effetti sul sistema economico.

Le amministrazioni autonome il cui bilancio dell'entrata è suddiviso in rubriche, esporranno la ripartizione in titoli e categorie nell'ambito di ciascuna rubrica.

Le amministrazioni autonome i cui bilanci accolgono gestioni speciali ed autonome porranno particolare attenzione nell'esposizione analitica degli introiti e proventi alle stesse affluite.

L'amministrazione delle finanze dovrà fare distinto riferimento, per le entrate tributarie, ai principali tributi nell'ambito di ciascuna categoria: IRPEF, ILOR, imposta sostitutiva, IRPEG, per la categoria I; IVA, registro, bollo, per la categoria II; olii minerali per la categoria III; tabacchi per la categoria IV; lotto per la categoria V. In appositi allegati, le risultanze di tali tributi saranno analizzate per articoli, in corrispondenza a quanto effettuato in sede di bilancio di previsione.

La medesima amministrazione svolgerà inoltre tutte le considerazioni che dovesse ritenere utili per illustrare l'effettivo andamento delle entrate tributarie, distintamente per categoria e per singolo tributo, in rapporto alla evoluzione del sistema economico, alla base imponibile teorica ed effettiva, ai fenomeni di erosione e di evasione e alle iniziative intraprese per ridurne l'incidenza, tenendo anche conto dell'andamento delle principali variabili macro-economiche esposte nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, già pubblicata al momento dell'elaborazione della relazione al consuntivo.

Per quanto riguarda le entrate non tributarie, attesa la non omogeneità dei proventi che le compongono, appare oltremodo difficoltoso delineare criteri generali per la illustrazione del loro andamento.

Le amministrazioni interessate terranno pertanto conto della peculiarità di ogni singolo cespite, ponendo in evidenza, nell'ambito delle relative categorie, i fattori che hanno determinato le risultanze dei proventi quantitativamente più importanti.

Le amministrazioni autonome — le cui entrate risultano costituite essenzialmente dalla vendita di beni e servizi ovvero da trasferimenti attivi — porranno particolare cura nel quantificare i beni e servizi offerti alla collettività, nell'esporre l'influenza della struttura tariffaria adottata sui relativi introiti, nonché nel considerare la provenienza dei trasferimenti medesimi.

L'illustrazione descritta, sia per le entrate che per le spese, sarà limitata alle sole operazioni finali di bilancio, con esclusione cioè delle operazioni di indebitamento (accensione e rimborso prestiti).

Le sole amministrazioni autonome, tuttavia, dedicheranno apposito paragrafo della relazione al consuntivo alle risultanze differenziali, in termini di competenza e di cassa, sulla base degli elementi esposti in un prospetto conforme all'allegato 3, dando conto altresì dei modi di finanziamento dell'eventuale disavanzo complessivo in termini di cassa.

Infine, le eventuali gestioni speciali e autonome saranno riepilogate in un prospetto conforme all'allegato 4 specificando, nel commento delle relative risultanze, i singoli flussi finanziari da e verso il bilancio normale dell'amministrazione autonoma.

La relazione illustrativa, completa in ogni sua parte ed elaborata sulla base delle descritte indicazioni — che, si ripete, sono passibili di tutte le integrazioni e i completamenti che le amministrazioni interessate dovessero ritenere opportuni — dovrà pervenire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Divisione III entro il termine del *15 giugno 1998*.

Si sottolinea l'inderogabilità del termine in parola stante l'obbligo di presentazione della relazione stessa al Parlamento — unitamente al rendiconto generale — entro il *30 giugno*.

ALLEGATO 2

AZIENDA (O AMMINISTRAZIONE)

SPESA - CONSUNTIVO 1997
CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

(milioni di lire)

	IMPEGNI	PAGAMENTI		RESIDUI FINALI
		COMPETENZA	RESIDUI	
Rubrica 1				
Categoria 1				
Categoria 2				
....				
....				
Categoria 9				
....				
....				
TOTALE RUBRICA				
Rubrica 2				
Categoria 1				
....				

ALLEGATO 3

AMMINISTRAZIONE (O AZIENDA)

CONSUNTIVO 1997
RISULTATI DIFFERENZIALI

(milioni di lire)

	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI)	CASSA (INCASSI E PAGAMENTI)
1. Avanzo (+) o disavanzo (-) corrente (Risparmio pubblico)		
2. Avanzo (+) o disavanzo (-) corrente Operazioni finali (Saldo netto da finanziare)		
3. Avanzo (+) o disavanzo (-) corrente Operazioni finali al netto delle partite finanziarie (Indebitamento netto)		
4. Ricorso al mercato		

(1) Titolo I entrata titolo I spesa
(2) Titolo I e II entrata meno titoli I e II spesa
(3) Titolo I e II entrata, al netto delle categorie IX e X, meno titoli I e II spesa, al netto delle categorie XI, XII e XIII
(4) Titoli I, II e III spesa meno titoli I e II entrata

ALLEGATO 4

AMMINISTRAZIONE (O AZIENDA)

CONTO CONSUNTIVO 1997
GESTIONI SPECIALI E AUTONOME

(milioni di lire)

GESTIONI	COMPETENZA			CASSA			RESIDUI FINALI		
	ACCERT.	IMPEGNI	SALDO	INCASSI	PAGAMENTI	SALDO	ATTIVI	PASSIVI	SALDO

98A4384

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante: «Procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche».

Il decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante: «Procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1998.

98A4316

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica concernente il riconoscimento e la classificazione di un manufatto esplosivo

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.26803-XV.J(1489) del 13 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, ove è scritto «... classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.», deve intendersi scritto «... classificata nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065, 1.1D».

98A4337

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

3ª Pubblicazione Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 11 aprile 1996. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce. — Intestazione: Caracci Mario. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

98A3738

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 maggio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1737,61
ECU	1940,04
Marco tedesco	986,16
Franco francese	294,07
Lira sterlina	2834,22
Fiorino olandese	875,06
Franco belga	47,809
Peseta spagnola	11,608
Corona danese	258,77
Lira irlandese	2481,13
Dracma greca	5,740
Escudo portoghese	9,628
Dollaro canadese	1197,36
Yen giapponese	12,793
Franco svizzero	1182,85
Scellino austriaco	140,14
Corona norvegese	234,02
Corona svedese	226,06
Marco finlandese	324,51
Dollaro australiano	1092,44

98A4432

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisopulm»

Con decreto n. 805/R.M. 283/D 165 del 22 aprile 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

LISOPULM:

30 compresse 30 mg, A.I.C. n. 025717024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Esseti farmaceutici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

98A4348

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antibiotic Simplex Bone C.R.».

Con decreto n. 805/R.M. 103/D 163 del 22 aprile 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ANTIBIOTIC SIMPLEX BONE C.R.:

1 busta 41 g + 1 fialoide 20 ml, A.I.C. n. 027694013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pfizer italiana S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

98A4349

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Telfast»

Con decreto n. 805/R.M. 178/D 162 del 22 aprile 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

TELEAST:

60 capsule 40 mg, A.I.C. n. 033303025/M.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gruppo Lepetit S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

98A4350

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loperyl»

Con decreto n. 805/R.M. 21/D 164 del 22 aprile 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

LOPERYL:

gocce 15 ml, A.I.C. n. 023769045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

98A4351

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fexohf-96»

Con decreto n. 805/R.M. 112/D 161 del 22 aprile 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

FEXOHF-1-96:

60 capsule 40 mg, A.I.C. n. 033304015/M.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst farmaceutici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

98A4352

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della «S.I.A.r.t.a. (Servizio integrazione andicap regione Trentino-Alto Adige) - Soc. coop. a r.l.», in Trento

Con deliberazione n. 566 del 23 aprile 1998, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «S.I.A.r.t.a. (Servizio integrazione andicap regione Trentino-Alto Adige) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trento, in via Suffragio, 53, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nominando il liquidatore nella persona del dott. Dario Ghidoni, con studio in Trento, Passaggio Zippel, 2, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

98A4336

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di scienze politiche intende coprire per trasferimento un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

S01A - Statistica, disciplina indicata: «Statistica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

98A4353

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Triasporin"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1998).

Nell'avviso citato in epigrafe nella parte concernente l'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio AIC/UAC n. 206 del 5 febbraio 1998 della specialità medicinale TRIASPORIN riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* a pag. 47, seconda colonna, dove è scritto: «eccipienti: *idrossipropi* - β - ciclodestrina, ...», leggasi: «eccipienti: *idrossipropil* - β - ciclodestrina, ...».

98A4371

Comunicato relativo al decreto 23 marzo 1998 del Ministro delle finanze concernente: «Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni Svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 1996-1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1998).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 20, prima colonna, dove è scritto:

«Registrato alla Corte dei conti *l'8* maggio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 220»,

leggasi:

«Registrato alla Corte dei conti *il 6* maggio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 220».

98A4372

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— ***presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;***

— **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari *contenenti i provvedimenti legislativi e ai* fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189